



Newsletter Wikilabour.it

Il grande dizionario dei diritti dei lavoratori annotato con la giurisprudenza

Decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115, in G.U. n. 185 del 9 agosto 2022

Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

Il cd. decreto "Aiuti-bis", entrato in vigore il 10 agosto 2022, contiene alcune disposizioni di interesse per il mondo del lavoro, fra le quali segnaliamo: a) l'incremento a **600 euro** del tetto di esenzione dei **fringe benefit aziendali**, limitatamente al periodo d'imposta 2022; b) un **ulteriore esonero contributivo dell'1,2%** per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, in favore dei lavoratori dipendenti con retribuzione imponibile entro i 35 mila euro, che si aggiunge all'esenzione contributiva dello 0,8% in vigore dallo scorso gennaio e fino alla fine dell'anno; c) l'estensione del **"bonus 200 euro" ai lavoratori e pensionati sino ad ora non coperti**.

MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE (ART. 12)

Per il periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3 del Tuir, viene innalzata a 600 euro la soglia massima complessiva entro la quale non concorrono a formare il reddito (e dunque rimangono esenti da tassazione) sia il valore economico «dei beni ceduti o dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti» (ossia i cd. Fringe benefit), nonché «le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale».

Il decreto "Aiuti-bis", almeno esplicitamente, non richiede la condizione che i beni, i servizi e le somme ivi previste, ai fini dell'applicazione dell'esenzione, debbano essere offerti alla generalità o a categorie di dipendenti. L'agevolazione potrà quindi essere concessa anche a singoli lavoratori.

Nel settore privato, considerando anche l'agevolazione di 200 euro per l'erogazione dei buoni carburante prevista dal decreto-legge n. 21/2022 (convertito nella [legge n. 51/2022](#)), le azioni di welfare aziendale esentasse collegate a beni e servizi concessi dai datori di lavoro ai dipendenti potranno così raggiungere nel 2022 la somma complessiva di 800 euro.

La disposizione contenuta nel decreto "Aiuti-bis" è rivolta ai «lavoratori dipendenti». In analogia a quanto già previsto per gli anni 2020 e 2021, può presumersi che questo riferimento consenta l'applicazione dell'ampliamento della soglia di esenzione sia ai redditi di lavoro dipendente che ai redditi assimilati agli stessi (come i co.co.co). Un'interpretazione differente, come ad esempio quella fornita dall'Agenzia delle Entrate riguardo l'esenzione dei buoni carburante ([circolare n. 27/E/2022](#)), renderebbe al contrario la misura applicabile ai soli redditi di lavoro dipendente. Sul punto si attendono eventuali chiarimenti di ordine amministrativo.



ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 20)

Per il secondo semestre 2022 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, introdotto in via eccezionale nella misura dello 0,8% dalla [legge di Bilancio 2022](#), viene incrementato al 2%.

Il decreto "Aiuti-bis" prevede infatti un taglio del cuneo contributivo aggiuntivo dell'1,2% per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, a favore dei lavoratori con una retribuzione imponibile fino a 35.000 euro e che dal 1° gennaio 2022, fino alla fine dell'anno, avevano beneficiato dello sgravio contributivo dello 0,8% ai sensi dell'art. 1, comma 121 della legge n. 234/2021.

L'agevolazione non viene riconosciuta ai rapporti di lavoro domestico, analogamente a quanto era già stato previsto per lo sgravio dello 0,8%. La riduzione contributiva a carico dei lavoratori non determinerà alcuna conseguenza sulle prestazioni pensionistiche, la cui aliquota di computo, considerata l'eccezionalità della misura, resta immutata.

ANTICIPO DELLA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ALL'ULTIMO TRIMESTRE 2022 (ART. 21)

Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione e sostenere il potere di acquisto delle pensioni: il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 (cd. rivalutazione) è anticipato al 1° novembre 2022.

Per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022 (tredicesima inclusa), qualora il trattamento pensionistico mensile non superi complessivamente 2.692 euro, è inoltre riconosciuto in via transitoria un incremento di due punti percentuali della rivalutazione decorrente dal 1° gennaio 2023, calcolato con le modalità stabilite dalla [legge di Bilancio 2020](#) (articolo 1, comma 478, legge n. 160/2019).

Tale ultimo incremento non rileva, per l'anno in corso, ai fini del superamento dei limiti reddituali fissati per il riconoscimento di prestazioni collegate al reddito.

ESTENSIONE AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI DELL'INDENNITÀ UNA TANTUM DI 200 EURO (ART. 22)

Viene disposto il riconoscimento dell'indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori dipendenti introdotta dall'art. 31 del cd. decreto Aiuti ([decreto-legge n. 50/2022](#)) anche a favore dei lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto Aiuti non hanno beneficiato dell'esonero dello 0,8% sulla quota dei contributi previdenziali di cui alla legge di Bilancio 2022 (v. sopra), in quanto interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.

L'indennità sarà riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro nella retribuzione erogata a ottobre 2022, dietro specifica dichiarazione del lavoratore attestante la circostanza di non aver già fruito dell'una tantum e di essere stato interessato da eventi coperti solo figurativamente.

Sempre in materia di indennità una tantum, il decreto "Aiuti-bis" apporta alcune modifiche all'articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022, aggiungendo al novero dei beneficiari dell'indennità una tantum:

1. i pensionati con decorrenza entro il 1° luglio 2022;
2. i dottorandi e gli assegnisti di ricerca a condizione che abbiano contratti attivi alla data di entrata in vigore del decreto e che sono iscritti alla Gestione separata;
3. i collaboratori sportivi, gravemente colpiti dalla crisi pandemica e dall'ulteriore crisi energetica, i quali sono rimasti in parte esclusi dalla misura.

[leggi il testo...](#)